

### III.5. Polizia Giudiziaria – La Sezione dei Reati contro l’Integrità delle persone (RIP)<sup>81</sup>

#### Marco Mombelli

##### Obiettivi dell’incontro e della presentazione

Gli obiettivi principali dell’incontro sono stati:

- conoscere i docenti di sostegno e far conoscere il nostro servizio;
- spiegare in cosa consiste la nostra attività;
- creare / consolidare una rete di conoscenza;
- parlare di collaborazione.

##### La Sezione RIP della Polizia cantonale

La Sezione RIP è una sezione specialistica di Polizia Giudiziaria, che si occupa della gestione delle inchieste su avvenimenti relativi ai reati contro l’integrità delle persone (omicidio, lesioni personali, reati sessuali).

La Sezione collabora strettamente con i commissariati di Polizia Giudiziaria (dislocati su tutto il territorio cantonale), la Gendarmeria, il Ministero Pubblico, la Magistratura dei Minorenni, i servizi sociali.

La sede di servizio della Sezione RIP (composta da sette agenti, compreso il caposezione) è Lugano; la competenza è cantonale.

##### Esperienze di collaborazione tra scuola e polizia

Negli scorsi anni, varie sono state le esperienze di collaborazione tra la scuola e la polizia. In particolare la campagna di **prevenzione** “Uniti contro la Violenza”, i vari incontri di presentazione dell’attività di polizia nelle scuole e le inchieste condotte negli ambienti scolastici.

##### La testimonianza

L’art. 125 del Codice di Procedura Penale Ticinese (in seguito CPPT) sancisce un obbligo generale di testimoniare.

Come ogni regola, anche questa ha le sue eccezioni. Ai sensi del CPPT, non possono essere obbligati a deporre:

- gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, i dentisti, e gli ausiliari di questi professionisti, le levatrici (per aspetti dei quali sono venuti a conoscenza durante la loro attività professionale, art. 124 CPPT);
- il coniuge (ancorché divorziato) e il convivente dell’indiziato;
- ascendenti e discendenti dell’indiziato o accusato, fratelli, sorelle, cognati, zii, ed i nipoti, cugini germani, suoceri, genero, nuora (art. 125 CPPT).

Il docente di sostegno pedagogico non sottostà quindi al segreto professionale sancito dal CPPT.

---

<sup>81</sup> Scritto basato sulla presentazione del 24 agosto 2005, in occasione dell’incontro con i docenti di sostegno pedagogico della SM

*Spesso, il ruolo del docente in qualità di testimone è importante nell'ambito delle indagini che vedono coinvolti, quali vittime o autori di reato, loro allievi, soprattutto perché condividono la comune esperienza educativa e di convivenza, e, a parte la famiglia, sono fra i pochi a poter fornire indicazioni utili.*

L'impiegato statale necessita di un permesso per la deposizione in giudizio (permesso che viene rilasciato dall'autorità di nomina secondo l'art. 30 LORD).

#### Il principio dell'obbligo del procedimento

L'art. 1 del CPPT sancisce che l'azione penale è obbligatoria, ossia il Procuratore Pubblico, il Magistrato dei Minorenni e l'agente di polizia, una volta ricevuta la "notizia di reato", hanno l'obbligo di indagare, secondo la suddivisione dei reati in perseguibili d'ufficio e a querela di parte (per questi ultimi, la querela corrisponde ad una sorta di domanda all'autorità giudiziaria di procedere con le indagini e punire l'autore).

E' il Codice Penale Svizzero che definisce i reati a querela di parte (i reati minori, come, per esempio, l'ingiuria, la minaccia, ...).

#### Come far collimare al meglio le necessità d'inchiesta e la salvaguardia di un rapporto di fiducia?

Sicuramente non risolviamo il problema semplicemente dicendo che, ritenuto che il docente di sostegno pedagogico non soggiace al segreto professionale ai sensi del CPPT, questi ha l'obbligo di testimoniare, punto e basta, senza discussioni.

La discussione, lo scambio di opinioni e di punti di vista, il valutare insieme le varie possibilità, permette sicuramente di trovare la soluzione migliore ad un certo problema, e questo per verificare e salvaguardare un importante rapporto di fiducia che si instaura, per natura, tra l'allievo e il docente di sostegno pedagogico.

E' chiaro che non sempre questo spazio di manovra esiste. Si pensi in particolare a quelle situazioni in cui il minore vittima deve essere protetto (e quindi, dovendo agire in urgenza, le informazioni devono essere raccolte in modo veloce e mirato, con il primo obiettivo quello di proteggere il minore).